

contributo ridotto in quanto titolari di altre forme di tutela previdenziale obbligatoria;

- g) vengono generalmente consentiti alcuni anni di sottocontribuzione (solitamente tre) per i giovani iscritti all'inizio della carriera;
- h) la misura della pensione è generalmente determinata con riferimento alla media dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF (e opportunamente rivalutati) in un certo numero di anni solari (di solito 15) precedenti la maturazione del diritto. Generalmente, tale media si riferisce solo ai redditi più elevati (di solito i dieci redditi più elevati) conseguiti nel periodo di riferimento;
- i) con alcune eccezioni (per esempio, i farmacisti e i ragionieri), la pensione è compatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, da cui logicamente deriva anche la continuazione della contribuzione con conseguente aumento della pensione mediante supplementi periodici, generalmente di frequenza biennale;
- j) le pensioni in godimento, i redditi presi a base per il calcolo della media di riferimento per le prestazioni, gli scaglioni di reddito cui riferire le aliquote pensionistiche, la misura del trattamento minimo, e gli eventuali limiti contributivi minimi e massimi sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Nell'insieme, le casse dei professionisti sono costituite da poco più di 650.000 iscritti, di cui oltre 280.000 sono medici. I dati relativi a questi ultimi verranno peraltro commentati a parte, costituendo i medici un gruppo sufficientemente numeroso da essere considerato in un unico insieme (vedi paragrafo 6.11).

Prima di passare all'analisi degli indicatori, occorre ricordare che nel rapporto contabile tra prestazioni e contributi non si è tenuto conto, al denominatore del rapporto, delle entrate finanziarie derivanti dal rendimento del patrimonio degli enti. Tale aspetto è particolarmente rilevante per le casse dei liberi professionisti le quali hanno accumulato, in molti casi, un patrimonio considerevole rispetto alla loro dimensione.

La tabella 29a analizza la serie dei dati relativi alle prestazioni delle casse dei liberi professionisti, con l'esclusione dei medici (vedi anche la fig. 29.8). Dal 1989 al 1997 il numero delle pensioni è passato, nel complesso, da circa 80.000 a quasi 94.000, aumentando del 32%, con una crescita dovuta per la maggior parte all'aumento delle pensioni di vecchiaia (+ 43% circa). Anche le pensioni di invalidità, con il loro 0,3% del totale nel 1997, sono in lieve crescita, mentre più consistente è l'aumento delle pensioni ai superstiti, aumentate del 20% circa nel periodo considerato, con aumenti annui lievi ma costanti.

In lire correnti l'importo medio della pensione è quasi raddoppiato nel periodo di osservazione raggiungendo i 16,8 milioni annui nel 1997. Contrariamente a quanto emerso dall'analisi relativa agli altri gruppi di fondi, le pensioni ai superstiti rappresentano la tipologia che ha subito la crescita più rilevante. L'aumento è risultato pari al 98% circa, contro l'89% per la vecchiaia e l'84% per l'invalidità. Il rapporto tra pensione media e reddito medio passa dal 30% del 1989 al quasi 36% del 1997.

La spesa complessiva per pensioni, pari a 1.570 miliardi di lire circa nel 1997, è aumentata in lire correnti di 2,6 volte rispetto al 1989. Più o meno analoga è stata la crescita della la spesa per vecchiaia (2,7 volte rispetto al valore iniziale), che è passata da circa 384 mld. a oltre 1.000 mld. La spesa per invalidità cresce nel periodo da 25 a 49 mld., mentre quella per le pensioni ai superstiti passa da 600 a 1.575 mld.

Il numero dei contribuenti, che supera di poco le 370.000 unità nel 1997, presenta una continua seppure lenta crescita, in controtendenza rispetto agli andamenti negativi dell'occupazione generale, che hanno caratterizzato le maggiori gestioni. Il contributo medio (fig. 29.7) è passato da 3,6 milioni nel 1989 a 5,6 nel 1997, con una dinamica leggermente inferiore a quella del reddito medio, che è aumentato del 65% (dai 28,5 milioni di lire annui del 1989 ai 47 del 1997). I contributi accertati sono superiori, in media, alla spesa per pensioni, favorendo così l'incremento del patrimonio.

L'aliquota contributiva ordinaria risulta sempre inferiore al 10% con un andamento del valore medio che oscilla tra il 7 e l'8% attorno ad un trend costante. L'aliquota contributiva media (fig. 29.1) ha anche essa un andamento oscillante, attorno ad un valore medio dell'11,5% circa. Il monte redditi è più che raddoppiato, sempre in valori correnti, passando dagli 8.300 miliardi iniziali ai 17.500 del 1997.

L'aliquota di equilibrio statistica, riportata alla tabella 29c e alla fig. 29.1, aumenta in modo regolare, fatta eccezione per il 1992, da poco più del 7% al 9%. Tale crescita è dovuta quasi esclusivamente all'aumento del rapporto tra pensione media e reddito medio, pari nel periodo a circa il 20,5%, mentre il rapporto tra pensionati e contribuenti risulta sostanzialmente stabile. Tale stabilità deriva dal fatto che l'aumento significativo del numero dei contribuenti (pari al 28,3%) è tale da contrastare efficacemente la crescita del numero dei pensionati (32% nel periodo). Il numero dei pensionati è pari a circa un quarto degli attivi contribuenti nel 1997, mentre negli anni precedenti la quota di pensioni sugli attivi era leggermente inferiore.

L'analisi delle aliquote di equilibrio specifiche per tipologia di prestazione evidenzia la netta prevalenza della componente di vecchiaia rispetto a quelle di invalidità e superstiti (fig. 29.3).

L'analisi del rapporto tra spesa per pensioni su entrate contributive evidenzia un incremento molto consistente, passando dal 57,5% del 1989 al 78% del 1997. Tale incremento è prevalentemente dovuto alla impennata del rapporto pensione media/contributo medio, particolarmente intensa negli ultimi anni. Pertanto risulta evidente che la situazione di attuale equilibrio di tali gestioni è dovuto al rapporto tra pensioni e contribuenti, al momento particolarmente favorevole, ma è destinato a deteriorarsi con il processo di maturazione delle gestioni ed in conseguenza delle profonde trasformazioni demografiche attese per i prossimi decenni. Occorre infatti sottolineare che il rapporto tra pensione media e contributo medio, che riflette il rendimento offerto dal quadro normativo di tali gestioni, risulta eccezionalmente elevato (oltre il 300% nel 1997) e quindi di gran lunga superiore ai valori registrati negli altri gruppi di fondi. Tale particolarità è dovuta sia agli importi di pensione (superiori di circa il 40% a quelli dei dipendenti privati), sia al contributo medio, che risulta inferiore in percentuale analoga a quello dei lavoratori dipendenti privati.

6.2. La cassa avvocati e procuratori

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori («Cassa forense») istituita con la legge 6/1952, è stata successivamente trasformata in ente di diritto privato su base associativa in attuazione del D.Lgs. 509/94, così come modificato dall'art. 59, c. 20 della legge 449/97: La Cassa eroga i seguenti trattamenti pensionistici:

- a) la pensione di vecchiaia, liquidabile all'iscritto al compimento del 65° anno di età con un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione di almeno 30 anni;
- b) la pensione di anzianità, liquidabile all'iscritto che raggiunga i 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- c) la pensione di inabilità, liquidabile nel caso in cui l'iscritto, che deve possedere un'anzianità di effettiva contribuzione di 10 anni (ridotti a 5 se l'inabilità deriva da infortunio), divenga permanentemente e totalmente inabile all'esercizio della professione;
- d) la pensione di invalidità, liquidabile nel caso in cui la capacità all'esercizio della professione sia permanentemente ridotta a meno di un terzo;
- e) la pensione indiretta o di reversibilità, spettante ai superstiti dell'iscritto con almeno 10 anni di anzianità d'iscrizione e di contribuzione o del pensionato.

La misura della pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità o invalidità è determinata con riferimento alla media dei dieci redditi professionali più elevati dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 15 anni solari precedenti la maturazione del diritto alla pensione, rivalutati in base al 75% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, secondo quattro aliquote annuali decrescenti (1,75%, 1,50%, 1,30% e 1,15%) per scaglioni di reddito (nel 1995 i limiti massimi di detti scaglioni risultavano pari, rispettivamente, a Lit. 56.400.000, 84.500.000, 98.700.000 e 112.800.000).

Ai fini del computo della pensione d'inabilità è previsto un aumento convenzionale di 10 anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 35 anni, mentre la misura della pensione di invalidità è pari al 70% di quella spettante per inabilità.

La misura della pensione indiretta e di reversibilità è pari al 60%, 80% e 100% della pensione spettante o goduta dal dante causa qualora alla medesima abbiano rispettivamente diritto un solo superstite, due, ovvero tre o più.

La Cassa è finanziata dagli iscritti tramite: a) un contributo soggettivo pari, alla data del 1° gennaio 1994, al 10% sullo scaglione di reddito sino a Lit. 112.800.000 e al 3% sullo scaglione di reddito eccedente tale somma, b) un contributo integrativo pari al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA.

Tali contributi sono dovuti nella misura prevista dalla legge 576/1980 anche dai pensionati che restano iscritti all'Albo dei procuratori e avvocati o all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Coloro che cessano dall'iscrizione senza aver maturato i requisiti richiesti per il diritto alla pensione possono ottenere il rimborso dei contributi soggettivi versati.

L'esame dell'andamento degli indicatori considerati mette in luce una progressiva diminuzione della differenza tra l'aliquota contributiva media e l'aliquota di equilibrio, dovuta principalmente alla forte crescita di quest'ultima, passata dal 5,5%

nel 1991 all'8,4% nel 1997 (fig. 30.1). Nel 1997 la differenza tra le due aliquote, pur ancora positiva, si è ormai ridotta a poco più di un punto percentuale rispetto agli oltre tre punti percentuali del 1991.

L'aumento dell'aliquota di equilibrio è dovuta soprattutto alla crescita del rapporto tra pensione media e reddito medio, passato dal 22,6% nel 1991 al 32,8% nel 1997, a cui si è aggiunto, a partire dal 1994, un aumento progressivo del rapporto tra numero di pensioni e numero di contribuenti (fig. 30.2).

La crescita del rapporto pensione media/retribuzione media sembra da attribuire a tre fattori: il ricalcolo d'ufficio delle pensioni in essere con il nuovo coefficiente di 1.75 per ogni anno di contribuzione, l'eliminazione del cosiddetto «sottominimo» e la conseguente integrazione al minimo di una quota non trascurabile di pensioni, l'aumento degli importi per effetto della rivalutazione monetaria dei redditi successivi al 1991 in misura che passa dal 75% al 100%.

La cassa avvocati raccoglie 70.000 iscritti contro 18.000 pensionati (fig. 30.8). Questa situazione del 1997 indica un aumento numerico di pensioni del 38% rispetto al 1989 e un aumento di iscritti contribuenti del 44%. Le pensioni di vecchiaia sono aumentate del 70%, mentre quelle ai superstiti e soprattutto quelle di invalidità hanno registrato una variazione meno importante (+17% le prime, tendenzialmente in diminuzione il peso irrilevante delle seconde).

Quanto all'importo medio delle pensioni, sono proprio le pensioni ai superstiti che registrano, partendo dai livelli molto bassi del 1989 (meno di 6 milioni annui), gli incrementi più elevati, essendo più che triplicate in nove anni (valori correnti). La tutela degli avvocati verso i superstiti ha avuto la sua espressione più evidente nel 1993, con un incremento della pensione media dei superstiti che nel periodo considerato è stata del 60% circa, mentre la pensione di vecchiaia (più che raddoppiata nel periodo) nel 1993 ha avuto un incremento del 23%. (vedi tab.30a)

L'aliquota contributiva ordinaria, pari al 10% per tutto il periodo, differisce di poco dall'aliquota contributiva media calcolata in base all'insieme dei vari elementi (marche, aliquota sul volume d'affari, etc.) che alimentano il finanziamento della gestione. Il reddito medio del periodo è aumentato, in valori correnti, del 76% (da 42,4 milioni annui ai 74,6 del 1997) e le entrate per contributi sono passate dai 191 miliardi del 1989 agli oltre 500 del 1997. Nello stesso periodo, il monte redditi è più che raddoppiato, in lire correnti (tabella 30b).

L'aliquota contributiva, calcolata alla tabella 30c, è passata, nel periodo, dal 6,1%, con un salto forte nel 1993 (+1,4 punti percentuali) e una diminuzione nel 1996 prontamente riassorbita nell'anno successivo. Occorre sottolineare che gli andamenti lievemente erratici che si possono notare analizzando i numeri della gestione sono motivati da modifiche legislative (legge 11.2.92, n.141), che hanno previsto a partire dal 1993 la riliquidazione delle pensioni in essere, adottando il coefficiente dell'1,75% invece dell'1,60 in vigore precedentemente, l'eliminazione delle pensioni inferiori al minimo e la loro integrazione al livello minimo, la rivalutazione degli importi di reddito successivi al 1991. . D'altra parte, la somma dei contributi si mantiene nel periodo, in ogni anno, più elevata delle somme spese per erogare le pensioni, e mostra un trend crescente.

6.3. La cassa del notariato

La Cassa nazionale del Notariato, istituita con RDL 2239/1919, è stata successivamente trasformata in ente di diritto privato su base associativa in attuazione del D.Lgs. 509/94, così come modificato dall'art. 59, c. 20 della legge 449/97: La Cassa eroga i seguenti trattamenti pensionistici:

- a) la pensione di vecchiaia, liquidata all'iscritto al compimento del 75° anno di età, purché abbia esercitato per almeno 10 anni l'attività notarile;
- b) la pensione di anzianità, liquidata all'iscritto al compimento di 30 anni di esercizio professionale a prescindere dall'età, o al compimento di 20 anni di attività professionale con almeno 65 anni di età;
- c) la pensione di inabilità, liquidata all'iscritto assolutamente e permanentemente inabile a proseguire nell'esercizio delle funzioni;
- d) la pensione indiretta e di reversibilità, liquidata in favore dei superstiti di notaio deceduto durante l'esercizio professionale o dopo aver conseguito il trattamento di pensione.

La misura della pensione, in nessun modo collegata con la contribuzione versata, è pari ad una somma fissa mensile (per il 1996, Lit. 4.463.397) a fronte di un'anzianità contributiva di 10 anni, ed è aumentata del 2,70% per ogni anno in più fino al massimo di trenta e del 5% per ogni figlio a carico.

La pensione indiretta e di reversibilità varia, a seconda del numero dei superstiti, dal 70% al 100%.

Il finanziamento della Cassa è rappresentato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dal pagamento a carico degli iscritti di un contributo pari al 20% degli onorari repertoriali, che rappresentano un demoltiplicatore del reddito fiscale globale. Detta misura può essere variata dal Consiglio di amministrazione sulla base di bilancio tecnico.

Le pensioni sono annualmente perequate secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Qualora la variazione dovuta all'aumento dei prezzi risulti inferiore alla media delle contribuzioni versate negli ultimi tre anni, le pensioni sono aumentate in proporzione alla media degli indici.

L'esame dell'andamento degli indicatori mette in rilievo una tendenza costante alla crescita dell'aliquota di equilibrio, passata dal 9,6% del 1991 al 15,6% nel 1997 (fig. 31.1). Tale crescita è alimentata soprattutto dalla crescita del rapporto tra pensione media e reddito imponibile medio, passato dal 19,2% nel 1991 al 29,7% nel 1997, a fronte di una sostanziale stabilità del rapporto tra numero di pensioni e numero di contribuenti (fig. 31.2). Occorre comunque notare che, nel 1997, l'aliquota contributiva media è ritornata al di sopra dell'aliquota di equilibrio statistica, dopo che per un biennio (1996-96) la spesa per prestazioni era risultata superiore alle entrate contributive.

Le pensioni erogate dal fondo erano circa 2.400 nel 1997, e circa 2.300 nel 1989; anche il numero degli attivi contribuenti è rimasto nel periodo praticamente invariato, aggirandosi intorno alle 4.500 unità (fig. 31.8). Le pensioni ai superstiti sono circa il doppio delle pensioni dirette (circa 1.600 contro 800 mila) nel 1997 e

1600 contro 600 mila circa nel 1989. Le pensioni di invalidità, pur contemplate dallo statuto del fondo, si approssimano allo zero (tab.31a).

La pensione media, in valori correnti, era pari a poco più di 42 milioni di lire annue nel 1989 e a 77 milioni circa nel 1997 (fig. 31.4). L'importo medio delle pensioni di vecchiaia, pari a 106 milioni circa nel 1997, risulta poco meno del doppio rispetto alle pensioni ai superstiti (59 milioni nel 1997). La tabella 31a evidenzia anche la spesa globale per pensioni, pari a 178 milioni nel 1997, mentre l'importo delle rate di pensione erogate risulta, per il 1997, di 6 miliardi superiore.

La tab.31b evidenzia la somma totale dei contributi accertati da questa analisi, pari a circa 209 miliardi nel 1997. Il reddito medio in valori correnti passa da 243,5 a poco più di 260 miliardi, con un contributo medio annuo che passa rapidamente da 31 a 37 milioni circa nel primo biennio, per poi assestarsi su tale livello per i sei anni successivi (da notare il calo a 43,6 milioni del 1992); tale situazione è direttamente collegabile alla stasi delle entrate del repertorio, che solo nel 1997 sembrano mostrare segni di ripresa (nel 1997 il contributo medio sale a più di 46 milioni annui). L'aliquota contributiva ordinaria si è mantenuta al 20% per tutto il periodo, escluso il 1989 (18% e il 1997 (25%). L'aliquota contributiva media, di poco superiore al 13% in quasi tutto il periodo, cresce nell'ultimo triennio e si assesta al 16,5% nel 1997 (fig. 31.1). Il monte redditi, in valori correnti, risulta in tutto il periodo vicino ad 1,2 miliardi; il suo importo è stato in parte stimato in base alle entrate del repertorio ed a dati Sogei, Ministero delle Finanze.

Alla tab.31c è riportata l'aliquota di equilibrio, costantemente in crescita: dall'8,6% del 1989, fino al 15,6% del 1997 (vedi anche la fig. 31.1).

Il rapporto tra pensione e reddito, pari al 17,3% nel 1989, ha proceduto a crescere con incrementi lievi ogni anno, ma sempre crescenti, fino al 29,7% del 1997 (fig. 31.2). I pensionati costituiscono una quota leggermente crescente, nel periodo considerato, degli attivi (dal 49% circa al 52,5%). Come già sottolineato nella lettura della tabella 31a, il peso delle pensioni ai superstiti risulta più elevato di quelle di vecchiaia, e ciò si evidenzia nella suddivisione dell'aliquota statistica in aliquota specifica per i due tipi di pensione (tab.31c).

La pensione media ha assorbito nell'ultimo anno una parte molto minore del contributo medio, a causa del recente incremento di quest'ultimo; allo stesso motivo va ovviamente imputata la diminuzione, nell'ultimo anno, del rapporto pensioni/contributi, che risulta tuttavia superiore alla quota del primo quadriennio. Nel biennio 1995-1996 la spesa totale per pensioni ha superato le entrate contributive; nel 1997 l'importo di queste ultime è sensibilmente aumentato, in seguito all'innalzamento dell'aliquota contributiva ordinaria dal 20 al 25%.

6.4. La cassa ingegneri e architetti

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti («INARCASSA»), istituita con la legge 179/1958, è stata successivamente trasformata in ente di diritto privato su base associativa in attuazione del D.Lgs. 509/94, così come modificato dall'art. 59, c. 20 della legge 449/97: La Cassa eroga i seguenti trattamenti pensionistici:

- a) la pensione di vecchiaia, liquidata al compimento del 65° anno di età dell'iscritto che conti almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione all'INARCASSA;
- b) la pensione di anzianità, corrisposta all'iscritto che conti almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione all'INARCASSA. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente;
- c) la pensione di inabilità, liquidabile qualora l'iscritto, in possesso di almeno due anni - anche non continuativi - di effettiva iscrizione e contribuzione, diventi permanentemente e totalmente inabile all'esercizio della professione; si prescinde dal requisito dell'anzianità minima qualora l'inabilità sia stata causata da infortunio. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo ed è revocata in caso di nuova iscrizione;
- d) la pensione di invalidità, liquidabile all'iscritto in possesso di 5 anni - anche non continuativi - di effettiva iscrizione e contribuzione, la cui capacità lavorativa subisca una riduzione a meno di un terzo; si prescinde dal requisito dell'anzianità minima qualora lo stato di invalidità sia stato causato da infortunio. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'attività lavorativa maturando il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiederne la liquidazione in sostituzione della pensione in godimento;
- e) la pensione indiretta e di reversibilità, liquidabile ai superstiti di iscritto o pensionato. La pensione indiretta è altresì attribuita anche al coniuge e ai figli dell'iscritto deceduto senza diritto a pensione, purché all'atto del decesso il medesimo abbia maturato almeno due anni - anche non consecutivi - di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Ai fini del calcolo della pensione è previsto, in favore di coloro già iscritti all'INARCASSA dal 1961, il riscatto degli anni di effettivo esercizio della professione anteriore a detta data purché non concomitanti con rapporti di lavoro subordinato o con lo svolgimento di attività comunque garantite da forme di previdenza obbligatoria.

La misura della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità è determinata con riferimento alla media dei dieci redditi professionali più elevati dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 15 anni solari precedenti la maturazione del diritto a pensione, secondo quattro aliquote annuali decrescenti (2%, 1,71%, 1,43% e 1,14%) per scaglioni di reddito (al 1997 i limiti massimi di detti scaglioni risultavano pari, rispettivamente, a Lit. 57.100.000, 85.800.000, 100.200.000 e 114.200.000). La misura minima della pensione così calcolata non può comunque risultare inferiore al contributo soggettivo minimo in vigore alla data di pensionamento.

Ai fini del computo della pensione d'inabilità è previsto un aumento convenzionale di 10 anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 35 anni, a condizione che il reddito medio dell'ultimo triennio non ecceda un limite predeterminato (per il 1997, Lit. 3.200.000).

La misura della pensione indiretta e di reversibilità liquidabile al coniuge è pari al 60% di quella spettante o goduta dal dante causa, aumentata del 20% per ogni ulteriore superstite avente diritto fino al massimo del 100%.

La Cassa è finanziata dagli iscritti tramite: a) un contributo obbligatorio soggettivo dovuto in una quota parte decrescente (6% e 3%) secondo scaglioni di reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente (per l'anno 1997 il limite massimo del primo scaglione sottoposto al prelievo del 6% è stato di Lit. 114.200.000 e l'eventuale eccedenza è stata sottoposta al prelievo del 3%); è comunque dovuto un contributo minimo fissato per il 1997 in Lit. 1.710.000); b) un contributo integrativo dovuto in misura pari alla maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini IVA prevista dall'articolo 10 della legge 6/1981 e successive modificazioni e integrazioni, e ciò a prescindere dall'effettivo pagamento effettuato dal debitore; è comunque dovuto un contributo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo soggettivo minimo.

I neo-iscritti alla Cassa con meno di 35 anni di età sono obbligati a versare, per l'anno d'iscrizione ed i due successivi, soltanto la metà del contributo soggettivo ed un terzo sia del contributo minimo soggettivo che di quello integrativo.

I pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio della professione hanno diritto, per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione fino alla cancellazione dall'Albo, alla liquidazione di un supplemento di pensione, calcolato come la pensione di vecchiaia.

L'esame dei dati statistici relativi alla Cassa evidenzia come il divario tra l'aliquota contributiva media e l'aliquota di equilibrio, dopo essersi ridotto notevolmente fino al 1992, sembra essersi stabilizzato negli ultimi anni grazie alla relativa stabilità di entrambe le aliquote, che non sembrano mostrare tendenze particolari (fig. 32.1).

Sorprende, rispetto alle altre casse libero-professionali, il notevole rilievo assunto dalle pensioni ai superstiti che, all'inizio del periodo considerato, rappresentavano circa la metà della spesa. Nel tempo, tale importanza è andata leggermente decrescendo pur rimanendo assai rilevante.

Va rilevato il forte incremento del numero dei contribuenti nel periodo in esame; esso era pari a circa 39.000 iscritti nel 1989 e a circa 68.000 nel 1997 (fig. 32.8).

Il numero delle pensioni del fondo è passato da 10.500 nel 1989 a 13.500 unità nel 1997 (+28,6%). Il numero dei contribuenti, pari a 68.400 unità nel 1997, è invece aumentato nel periodo di più del 73%. La pensione media è stata più che raddoppiata nel 1991, ed è costituita da un importo indifferenziato nelle tre tipologie, pari a 15,6 milioni annui nel 1997 (tab. 32a).

L'importo globale della spesa per pensioni era pari a 210 miliardi nel 1997, contro 313 miliardi accertati. L'accantonamento di riserve vige anche per il piccolo fondo di ingegneri e architetti. L'aliquota contributiva ordinaria, pari al 6%, risulta quasi raddoppiata nell'aliquota media, per l'incidenza del prelievo aggiuntivo sul volume d'affari. Il monte redditi, in lire correnti, è passato dai 1500 miliardi circa del 1989 ai 2500 circa del 1997 (tab.31b).

L'aliquota di equilibrio statistica passa dal 3,1% del 1989 al 9,3 del 1997 (fig. 32.1), mentre il rapporto pensione media/reddito medio (fig. 32.2) aumenta sensibilmente nel periodo considerato (dall'11,7 al 42,3%). In concomitanza, migliora il rapporto pensionati/contribuenti, scendendo dal 26,5% del 1989 al 19,7% del 1997. L'aliquota statistica specifica, fa risaltare la maggior importanza delle pensioni di vecchiaia

sulla spesa globale, e la poca rilevanza della pensione di invalidità. Soltanto prima del 1991 la quota dei pensionati superstiti risulta superiore a quella dei pensionati di vecchiaia (tabella 32c e fig. 32.3).

Nella tabella 32c, l'analisi del rapporto tra prestazioni e contributi evidenzia con maggior chiarezza quanto già esposto; in particolare, il rapporto tra pensione media e contributo medio, pari al 97,2% nel 1989, diventa ben 378,5% nel 1997. La spesa per pensioni rappresenta per tutto il periodo una quota crescente dei contributi (dal 26% del 1989 al 75% circa del 1997).

6.5. La cassa geometri

La Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri, istituita con la legge 900/1955, è stata successivamente trasformata in ente di diritto privato su base associativa in attuazione del D.Lgs. 509/94, così come modificato dall'art. 59, c. 20 della legge 449/97: La Cassa eroga i seguenti trattamenti pensionistici:

- a) la pensione di vecchiaia, liquidabile al compimento del 65° anno di età con almeno 30 anni di anzianità contributiva; tale pensione può essere raggiunta anche mediante riscatto di annualità pregresse o di ricongiunzione onerosa di annualità versate presso altre gestioni;
- b) la pensione di anzianità, liquidabile all'iscritto che, qualunque sia l'età raggiunta, abbia maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e cessi altresì dall'attività professionale;
- c) la pensione di inabilità, liquidabile all'iscritto divenuto permanentemente e totalmente inabile all'esercizio della professione, purché conti almeno 10 anni (5 se causa dell'inabilità è un infortunio) di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- d) la pensione di invalidità, liquidabile all'iscritto la cui capacità lavorativa professionale risulti ridotta in misura superiore ai due terzi, purché conti almeno 10 anni (5 se causa dell'invalidità è un infortunio) di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
- e) la pensione indiretta o di reversibilità, la prima spettante ai superstiti degli iscritti che, all'atto del decesso, abbiano maturato i requisiti contributivi necessari per la pensione di invalidità ed inabilità, la seconda spettante ai superstiti di pensionato. La pensione che sarebbe spettata al «de cuius» viene attribuita nella misura del 60% al coniuge superstite più il 20% per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a carico con un massimo del 100%.

La misura delle pensioni è determinata con riferimento alla media dei dieci redditi professionali più elevati dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 15 anni solari precedenti la maturazione del diritto a pensione e rivalutati, e secondo quattro aliquote annuali decrescenti (2%, 1,71%, 1,43% e 1,14%) per scaglioni di reddito (al 1997 i limiti massimi di detti scaglioni risultavano pari, rispettivamente, a Lit. 64.300.000, 96.200.000, 112.500.000 e 128.400.000). La misura minima della pensione così calcolata non può comunque risultare inferiore ad una somma pari a sei volte il contributo soggettivo pagato dall'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione (nel 1997, Lit. 11.040.000).

Per la pensione di inabilità gli anni da valutare in quiescenza sono aumentati di 10 fino ad un massimo di complessivi 35; la pensione di invalidità è pari al 70% dell'importo della pensione di inabilità.

Le pensioni di inabilità ed invalidità spettano comunque qualora l'iscrizione alla Cassa sia avvenuta prima del compimento del 40° anno di età; in caso contrario la liquidazione di detti trattamenti è subordinata alla condizione di non essere titolari di altre pensioni.

Oltre a erogare trattamenti pensionistici, la Cassa eroga inoltre un vitalizio spettante a chi, cancellato dalla Cassa, compia il 65° anno di età senza aver maturato il diritto a pensione, né aver optato per la ricongiunzione presso altri enti o per la restituzione dei contributi.

La misura del vitalizio è determinata secondo il metodo contributivo, rivalutando cioè quanto versato come contribuzione soggettiva e moltiplicandone la somma per il 7.50%. Detto trattamento non è nel tempo rivalutabile né reversibile.

Le sopra citate prestazioni non possono essere di importo inferiore a quello minimo garantito dal FPLD. I pensionati di vecchiaia o invalidità che proseguono nell'esercizio della professione hanno diritto, per ogni ulteriore biennio di iscrizione e contribuzione fino alla cancellazione dall'Albo, alla liquidazione di un supplemento di pensione, calcolato come la pensione di vecchiaia. La Cassa è finanziata tramite:

- a) un contributo obbligatorio soggettivo, dovuto da coloro che sono iscritti alla Cassa, in una quota parte decrescente (7% e 3%) secondo scaglioni di reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente (per l'anno 1997 il limite massimo del primo scaglione sottoposto al prelievo del 7% è stato di Lit. 128.400.000); è comunque dovuto un contributo minimo riscosso a mezzo ruolo esattoriale (per il 1997, Lit. 2.140.000);
- b) un contributo integrativo, dovuto da coloro che sono iscritti alla Cassa, pari all'1,9608% del volume d'affari IVA professionale; è comunque dovuto un contributo minimo riscosso a mezzo ruolo esattoriale (per il 1997, Lit. 642.000);
- c) un contributo di solidarietà, dovuto da coloro che sono iscritti soltanto all'Albo professionale, pari al 2,1% del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente; è comunque dovuto un contributo minimo riscosso a mezzo ruolo esattoriale (pari, per il 1997, a Lit. 370.000); i medesimi non sono altresì assoggettati al contributo minimo integrativo dell'1,9608%, da versarsi solo in presenza di volume d'affari IVA professionale.

I geometri che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto il 25° anno di età sono obbligati a versare, per l'anno d'iscrizione ed i due successivi, soltanto la metà del contributo soggettivo senza minimo a ruolo a titolo di integrativo, ma solo l'autoliquidazione in presenza di volume d'affari IVA professionale.

I pensionati di vecchiaia e di invalidità che continuano a rimanere iscritti all'Albo non sono assoggettati, dall'anno successivo a quello di pensionamento, al pagamento del contributo soggettivo minimo e devono autoliquidare l'intero importo in presenza di reddito professionale alle scadenze previste. Sono invece ancora assoggettati al contributo minimo integrativo a ruolo con autoliquidazione dell'eventuale eccedenza.

Ai fini della liquidazione di un trattamento pensionistico comprensivo di ogni contribuzione versata, l'iscritto (o i superstiti entro due anni dal decesso del dante causa) può chiedere la ricongiunzione presso la Cassa dei periodi assicurativi risultanti in altre gestioni previdenziali.

L'esame degli indicatori mette in luce una progressiva riduzione del divario tra aliquota contributiva media e aliquota di equilibrio, sicuramente collegata alla notevole crescita di quest'ultima soprattutto per effetto dell'aumento del rapporto tra numero di pensioni e numero di contribuenti, passato dall'11,4% nel 1991 al 18,8% nel 1997. Nel complesso, l'aliquota di equilibrio statistica è quasi raddoppiata, passando dal 4,6% nel 1991 all'8,6% nel 1997 (fig. 33.1).

Degno di menzione appare il deliberato della Cassa relativo alla riduzione nel periodo 1991-94 delle aliquote contributive, in netta controtendenza rispetto all'andamento delle pensioni erogate, che ha accentuato in tal modo l'erosione dell'attivo di gestione con un aumento del rapporto tra prestazioni e contributi che è passato dal 42,4% nel 1991 al 72,1% nel 1994 e all'85,5% a fine periodo (fig. 33.5).

Piuttosto eccezionale, rispetto alle altre casse, appare anche il rilievo del numero di pensioni di invalidità, soprattutto all'inizio del periodo considerato, di cui peraltro non si evidenziano chiaramente le giustificazioni.

L'aumento della spesa pensionistica negli anni più recenti pare dovuto a diversi fattori. Anzitutto, i meccanismi di riscatto hanno fatto aumentare sia il numero delle pensioni che le loro entità. Inoltre nel 1996 è scaduta la trentesima annualità dall'anno di iscrizione obbligatoria alla Cassa, per cui a tale data hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia tutti quegli iscritti obbligatori che non avevano prima riscattato. Si è quindi verificato un aumento del numero di pensioni liquidate che potrebbe riguardare anche i prossimi anni, e ciò perché la domanda di pensione può essere effettuata successivamente alla maturazione del diritto. E proprio questo fenomeno contribuirebbe a giustificare l'accelerazione della crescita del rapporto tra numero di pensionati e numero di attivi.

Le pensioni dei geometri non raggiungono le 15.000 unità (erano quasi 8000 nel 1989), contro i quasi 80.000 attivi contribuenti, cifra intorno alla quale ha oscillato il numero degli attivi per tutto il periodo. La pensione media, in crescita fino al 1992, è stata rideterminata nell'anno successivo ed è pari a 15 milioni annui nel 1997. L'importo della pensione di vecchiaia risulta il più elevato, pari a 21,4 milioni di lire annue nell'ultimo biennio. (tabella 33a)

La spesa per pensioni, progredita rapidamente, sia nel primo che nel terzo triennio (nel 1989 era pari a 50 miliardi, nel 1997 è stata pari a 223 miliardi), nella somma delle rate erogate indica in 231 miliardi l'esborso del fondo.

L'insieme dei contributi dei geometri è stato, nel 1997, di 269 miliardi, con un contributo medio annuo che è raddoppiato nel periodo, in valori correnti (da 1,7 a 3,4 milioni annui). Anche il reddito medio è quasi raddoppiato (da 16,6 a 32,7 milioni). Altro valore evidenziato dalla tab.33b è quello della aliquota contributiva ordinaria, pari al 7% nel primo biennio e nell'ultimo triennio, e al 5% negli altri anni. L'aliquota contributiva media, che si avvale delle "altre contribuzioni" è maggiore di circa tre punti percentuali, rispetto all'aliquota ordinaria, per tutto il periodo. Il monte redditi, quasi raddoppiato nel periodo, arriva a 2.583 miliardi nel 1997. (tabella 33b)

La tabella 33c evidenzia i principali indicatori della gestione del fondo dei geometri. L'aliquota statistica (fig. 33.1), seguendo le vicende del fondo, passa dal 3,8% del primo biennio al 5,8% del 1992, per poi proseguire la sua ascesa, salvo due piccole cadute, nel 1993 (4,9%) e nel 1997 (8,6% dopo l'8,8 dell'anno precedente). Allo stesso modo, la pensione media mostra un trend crescente che anche in valori deflazionati (fig.33.4) si mantiene significativo.

Il dato che cresce con incrementi annui sempre positivi (salvo il 1995) è quello del rapporto tra pensionati e attivi contribuenti, pari al 10% nel 1989 e al 18,8% nel 1997. Altro dato evidenziato dalla tabella 33c e dalla fig. 33.3 è la continua crescita del peso della spesa di pensioni di vecchiaia sul totale della spesa, evidenziato dalla imputazione a ciascuna tipologia di pensione della sua parte di aliquota statistica.

Rispetto al contributo medio, la pensione passa dal 362% al 455%, mentre la spesa annua per pensioni assorbe un'aliquota crescente, senza arresti, dell'entrata annua per contributi, dal 36,3% del 1989 all'85,5% del 1997.

6.6. La cassa commercialisti

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dottori commercialisti, istituita con la legge 100/1963, è stata successivamente trasformata in ente di diritto privato su base associativa in attuazione del D.Lgs. 509/94, così come modificato dall'art. 59, c. 20 della legge 449/97: La Cassa eroga i seguenti trattamenti pensionistici:

- a) la pensione di vecchiaia, liquidabile all'iscritto in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni al compimento del 65° anno di età, ovvero al 70° anno di età con almeno 25 anni di contribuzione;
- b) la pensione di anzianità, liquidabile all'iscritto che conti almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione e 57 anni di età (ridotti a 56 per il biennio 1996-1997), ovvero che abbia raggiunto i 40 anni d'iscrizione e contribuzione quale che sia l'età maturata. La liquidazione della pensione è subordinata alla cessazione da qualunque attività lavorativa;
- c) la pensione di inabilità, liquidabile nel caso in cui l'iscritto, che deve possedere un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione di 10 anni (ridotti a 5 se l'inabilità deriva da infortunio), divenga permanentemente e totalmente inabile all'esercizio della professione;
- d) la pensione di invalidità, liquidabile nel caso in cui l'iscritto, che deve possedere un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione di almeno 10 anni (ridotti a 5 se l'inabilità deriva da infortunio), subisca una permanente riduzione della capacità all'esercizio della professione superiore ai due terzi;
- e) la pensione indiretta o di reversibilità spettante ai superstiti dell'iscritto con almeno 10 anni di anzianità d'iscrizione e di contribuzione (ridotti a 5 se la morte è causata da infortunio) o del pensionato.

La misura della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità è determinata con riferimento alla media dei dieci redditi professionali più elevati dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 15 anni solari precedenti la maturazione del diritto a pensione rivalutati ai sensi dell'articolo 15 della legge 21/1986 sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, secondo due aliquote

annuali decrescenti (il 2% e lo 0,60%) incidenti la prima sullo scaglione di reddito pari a £ 79.700.000 (valore riferito al 1996), e la seconda sulla parte di reddito eccedente.

Il valore così calcolato non può essere comunque inferiore a 5,25 volte l'importo del contributo minimo soggettivo dell'anno antecedente la maturazione del diritto a pensione.

Ai fini del computo della pensione d'inabilità è previsto un aumento convenzionale di 10 anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 35 anni sempre che non risultino superati determinati limiti reddituali (pari per il 1994 a Lit. 24.000.000), mentre la misura della pensione di invalidità è pari al 70% di quella spettante per inabilità.

La misura della pensione indiretta e di reversibilità è pari al 60%, 80% e 100% della pensione spettante o goduta dal dante causa qualora alla medesima abbiano rispettivamente diritto un solo superstite, due, ovvero tre o più.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i dottori commercialisti iscritti all'Albo che esercitano con continuità la libera professione, mentre è facoltativa per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per i pensionati presso altre gestioni.

I pensionati di vecchiaia o invalidità che proseguono l'attività professionale con iscrizione alla Cassa, vi rimangono obbligatoriamente iscritti per un massimo di 5 anni, liquidando al riguardo un supplemento di pensione determinato secondo le regole di calcolo della pensione di vecchiaia. Coloro invece che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati dopo il 1987 maggiorati degli interessi legali, nonché di una somma pari ad 1/5 del contributo annuo soggettivo convenzionale fissato dalla legge 21/1986 moltiplicato per ciascun anno di iscrizione anteriore al 1987, somma anch'essa maggiorata degli interessi legali.

La Cassa è finanziata dagli iscritti tramite: un contributo soggettivo, pari al 6% del reddito professionale assoggettato all'IRPEF nel limite di Lit. 79.700.000 (valore riferito al 1996) e al 2% per la parte eccedente tale limite, che non può comunque risultare inferiore a Lit. 2.910.000 annue; un contributo integrativo, pari al 2% del volume d'affari denunciato ai fini IVA, che non può essere comunque inferiore all'importo risultante dall'applicazione di tale percentuale ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo soggettivo.

Il contributo integrativo è dovuto anche dagli iscritti all'Albo (e non alla Cassa), che comunque, unitamente ai pensionati, sono esentati dal pagamento del contributo integrativo minimo, mentre i neo-laureati godono, per i primi tre anni di iscrizione, della riduzione alla metà del contributo soggettivo.

L'esame degli indicatori evidenzia una tendenza all'aumento degli iscritti, molto più sensibile rispetto all'incremento delle pensioni erogate, con conseguente costante diminuzione del rapporto pensionati/contribuenti, passato dal 16,4% nel 1991 all'11,8% nel 1997. Tale diminuzione, di per sé molto favorevole agli equilibri finanziari della Cassa, è stata peraltro largamente compensata dal contemporaneo aumento del rapporto pensione media/retribuzione media, soprattutto a partire dal 1992, con la conseguente crescita dell'aliquota di equilibrio statistica, passata dal 2,8% del 1991 al 3,5% del 1997 (fig. 34.1); e benché quest'ultimo valore rimanga

ben al di sotto dell'aliquota contributiva media, la differenza tra le due aliquote tende a restringersi nel tempo.

Nel 1996 sono stati aumentati i coefficienti di rivalutazione per il calcolo della pensione, con un conseguente aumento della spesa. La riduzione delle aliquote contributive per i giovani potrebbe inoltre essere causa dell'andamento negativo delle entrate contributive medie nel periodo 1996-97.

Il fondo presenta un andamento crescente del numero delle pensioni (pari a 3.200 circa nel 1997, contro le 2.500 del 1989), e un numero di iscritti contribuenti che da 15.000 è passato a 27.000 (fig. 34.8). La pensione media è quasi raddoppiata in termini correnti (da 10,7 milioni a 22,7), mentre il reddito medio (quasi 76 milioni nel 1997) è aumentato nel periodo del 40% circa. In termini reali, evidenziati dalla fig.34.4, il reddito sembra non mantenere il suo potere d'acquisto rispetto a nove anni prima, mentre la pensione in termini deflazionati mostra una crescita continua e costante.

L'importo della spesa per pensioni del 1997 è pari a circa 72 miliardi (erano 27 nel 1989), contro 177 miliardi di contributi (99 nel 1989). (tab.34a e 34b).

A fronte dell'aumento degli iscritti e della gestione degli accantonamenti (qui non evidenziata), l'aliquota ordinaria è passata dal 10% al 6%, con un contributo medio progressivamente in aumento fino al 1996 (da 6,7 milioni del 1989 agli 8 del 1996), per poi diminuire a 6,6 milioni nel 1997. In valori correnti, il monte redditi del 1997 (2.050 miliardi) è pari a oltre due volte e mezza quello del 1989 (tab.34b)

Alla tabella 34c sono riportate anno per anno le oscillazioni (lievi) dell'aliquota di equilibrio, intorno ad un valore medio del periodo del 3% circa. Il valore calcolato per il 1997 è del 3,5%, molto inferiore all'aliquota ordinaria, che peraltro diminuisce sensibilmente, come già sottolineato. Nello stesso tempo, la pensione media rappresenta una parte sempre più elevata del reddito medio (da quasi il 20% al 30% circa), mentre i pensionati della cassa dei dottori commercialisti rappresentano una porzione sempre minore degli iscritti (dal 17,2% all'11,8%, con una diminuzione continua, senza oscillazioni). Nello stesso tempo, la pensione media raddoppia la sua percentuale del contributo medio (dal 164% al 361%), mentre la spesa per pensioni - che nel primo triennio rappresenta meno di un terzo dei contributi, per poi crescere leggermente fino al 1996, nel 1997 salta al 42,5%, in concomitanza con un aumento sensibile della pensione media.

6.7. La cassa ragionieri e periti commerciali

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali, istituita con la legge 160/1963, è stata successivamente trasformata in ente di diritto privato su base associativa in attuazione del D.Lgs. 509/94, così come modificato dall'art. 59, c. 20 della legge 449/97: La Cassa eroga i seguenti trattamenti pensionistici:

- a) la pensione di vecchiaia con 65 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva, ovvero con 70 anni di età e 25 anni di anzianità contributiva;
- b) la pensione di anzianità con 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

c) la pensione indiretta e quella di reversibilità nei casi ed alle condizioni previsti per gli impiegati civili dello Stato.

E' transitoriamente consentito a tutti coloro che risultavano iscritti alla Cassa alla data del 31 dicembre 1991 il pensionamento con 75 anni di età e con 20 anni di anzianità contributiva.

La misura della pensione di vecchiaia, di anzianità e di inabilità è determinata con riferimento alla media dei dieci redditi professionali più elevati dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 15 anni solari precedenti la maturazione del diritto a pensione e rivalutati, e secondo quattro aliquote annuali decrescenti (2%, 1,71%, 1,43% e 1,14%) per scaglioni di reddito (al 1995 i limiti massimi di detti scaglioni risultavano pari, rispettivamente, a Lit. 47.000.000, 70.300.000, 82.200.000 e superiori a tale ultima cifra). La misura minima della pensione così calcolata non può comunque risultare inferiore ad una somma pari a 7,25 volte il contributo soggettivo minimo. Ai fini del computo della pensione d'inabilità è previsto un aumento convenzionale di 10 anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 35 anni, a condizione che il reddito medio dell'ultimo triennio non ecceda un limite predeterminato (pari nel 1995 a Lit. 26.000.000).

La pensione indiretta e di reversibilità è commisurata al 60% della pensione di vecchiaia in presenza di un solo avente diritto ed aumentata del 20% per ogni ulteriore avente diritto con un massimo del 100%.

La Cassa è finanziata dagli iscritti tramite: a) un contributo soggettivo annuo pari al 6% del reddito professionale sino alla concorrenza di una cifra determinata (pari nel 1995 a Lit. 55.500.000) e all'1,80% per la parte eccedente, con un contributo annuo minimo di Lit. 2.000.000; b) un contributo integrativo annuo pari al 2% del volume di affari ai fini IVA, con un minimo pari al 2% del contributo soggettivo minimo moltiplicato per quindici.

E' prevista per i neo-iscritti di età inferiore ai 30 anni la riduzione temporanea nella misura della metà del contributo soggettivo. La pensione è condizionata alla cancellazione dall'albo.

L'esame degli indicatori consente di notare come il passaggio dal precedente sistema a capitalizzazione all'attuale sistema a ripartizione, verificatosi nel 1992 per effetto della legge 414/1991, abbia coinciso con una fase di rapida crescita dell'aliquota di equilibrio, dovuta soprattutto all'aumento degli importi unitari delle pensioni.

Tra il 1991 e il 1994, tale crescita e' stata accompagnata da un forte aumento delle aliquote contributive medie, con un conseguente ampliamento del divario tra aliquota contributiva media e aliquota di equilibrio e una diminuzione del rapporto tra prestazioni e contributi; e ciò pur in presenza di una chiara tendenza all'aumento delle prestazioni, sia in valore assoluto che relativamente ai redditi unitari degli assicurati. A partire dal 1994 si assiste invece a una inversione di tale tendenza, con una progressiva erosione del divario tra aliquota contributiva media e aliquota di equilibrio (fig. 35.1) e la crescita del rapporto tra prestazioni e contributi, passato dal 25,9% nel 1994 al 37,6% nel 1997 (fig. 35.5).

Gli attivi contribuenti del fondo sono passati nel periodo 1989-1997 da 18.700 a 28.900, con un numero di pensioni che per tutta la durata dell'osservazione si è mantenuto intorno al 10% degli iscritti. La pensione media è passata, in valori

correnti, da 9,1 milioni annui nel 1989 a 23,6 nel 1997. La spesa totale per pensioni del fondo ragionieri passa, in lire correnti, dai 17 miliardi del 1989 ai 67 del 1997 (tabella 35a).

Oltre ad evidenziare l'aumento lento e costante (salvo l'arresto del 1992), del numero degli iscritti al fondo, la tab. 35b riporta il calcolo del contributo medio, cresciuto dai 2,3 milioni in lire correnti del 1989 ai 6,2 del 1997. Il reddito medio, riportato dal '92 in poi, mostra un andamento oscillante tra i 56 e i 59 milioni fino al 1996 (56 milioni) per scendere a 48,7 nel 1997. Il calcolo dell'aliquota contributiva media mostra una crescita continua nei sei anni considerati, fino al 12,6% del 1997.

La tab. 35b riporta il calcolo dell'aliquota statistica, per il periodo 1992-97, con valori che passano dal 2% al 4,8% (vedi anche fig. 35.1). Sempre nello stesso periodo, il rapporto pensione media/reddito medio è passato dal 21 al 48,5%. L'aliquota di equilibrio specifica per tipologia di pensione mostra che la componente di vecchiaia, benché numericamente vicina a quella dei superstiti, ha un peso sull'aliquota molto più elevato, a causa del maggior importo unitario medio.

La tabella 35c riporta l'andamento nominale della pensione media, dai 9,7 milioni del 1989 ai 23,5 del 1997, e un rapporto tra prestazioni e contributi che, confrontando i flussi annui, mostra un andamento prima discendente (fino al 257,3% del 1994) e poi di nuovo in crescita, fino al 381,6% del 1997. Il rapporto tra la spesa per pensioni e i contributi segue le stesse oscillazioni del dato appena descritto e nel periodo passa dal 40,4% del 1989 al 37,6 del 1997 (dopo la discesa al 25,9% del 1994).

6.8. L'ente di previdenza dei consulenti del lavoro

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL), istituito con la legge 1100/1971, è stata successivamente trasformata in ente di diritto privato su base associativa in attuazione del D.Lgs. 509/94, così come modificato dall'art. 59, c. 20 della legge 449/97: L'ente eroga i seguenti trattamenti pensionistici:

- a) la pensione di vecchiaia, liquidata all'iscritto al compimento del 65% anno d'età che risulti in possesso di un'anzianità di iscrizione e contributiva di almeno 30 anni. Una disciplina transitoria consente sino al 31 dicembre 2003 di beneficiare di una riduzione della richiesta anzianità contributiva compresa fra i 25 anni per i cessati nel 1994 e i 29 anni per i cessati nel 2003;
- b) la pensione di anzianità, liquidata all'iscritto che abbia maturato un'anzianità d'iscrizione e contributiva di almeno 35 anni e abbia compiuto almeno 56 anni di età nel biennio 1996-1997 e almeno 57 anni dal 1° gennaio 1998. Si prescinde dall'età in caso di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. La liquidazione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Ordine professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente;
- c) la pensione di inabilità, liquidabile all'iscritto che, contando un'anzianità d'iscrizione e contributiva di almeno 5 anni, diventi permanentemente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale. Si prescinde dall'anzianità contributiva quando l'inabilità è stata causata da infortunio. La liquidazione della pensione di inabilità comporta la cancellazione dall'Albo ed è incompatibile con